

RG n. 7293/2023

Repert. n. 26/2025 del 02/01/2025 Sentenza n. cronol. 7917/2024 del 19/12/2024

N.RG 7293 / 2023



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FORLÌ **SENTENZA**

Il Giudice di Pace di FORLÌ, Dott. MILENA LAGHI, nella causa civile R.G. n. 7293 / 2023

vertente tra

OMISSIS (CF OMISSIS) - Avv. OMISSIS - Avv. OMISSIS

-RICORRENTEcontro

OMISSIS (CF OMISSIS) (rappresentato e difeso dall'avvocato)

-RESISTENTE-

ha pronunciato la seguente **SENTENZA** sulle conclusioni di cui alle note depositate ex articolo 127 ter c.p.c.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Visto l'articolo 132 c.p.c., come modificato dalla legge numero 69 del 18.06.09, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.

Il ricorso proposto merita accoglimento.

Dalle risultanze processuali e, segnatamente, dalla documentazione fotografica in atti, si evince che le vetrofanie oggetto di pretesa tassazione non avevano la finalità di veicolare un messaggio pubblicitario diretto ad una pluralità indeterminata di possibili acquirenti e non erano quindi atti a promuovere l'immagine ovvero i prodotti e o i servizi del consorzio.

Si consideri infatti che le unità immobiliari identificate al numero OMISSIS del complesso commerciale nel periodo di accertamento (2 marzo 2023- 31 marzo 2023)



ILCASO.it

Repert. n. 26/2025 del 02/01/2025

erano sfitte, in attesa di futura e nuova ricollocazione e negoziazione con nuovo

affittuario; in particolare è in atti il verbale di riconsegna di ramo aziendale -n. OMISSIS - del 10 marzo 2023 da parte della società affittuaria (OMISSIS) e il successivo verbale di consegna del locale a favore di diversa società (OMISSIS) datato 27 novembre 2023, nonché il verbale di riconsegnava di ramo aziendale- n. OMISSIS - del 28 febbraio 2023 da parte della società affittuaria (OMISSIS) il successivo verbale di consegna del locale a favore di diversa società (OMISSIS) del 1 febbraio 2024. È condivisibile pertanto che lo scopo dell'applicazione delle carte di copertura de quibus fosse unicamente di decorare le vetrine esterne, impedendo la visibilità dei locali vuoti a chi percorre i corridoi del centro commerciale, d'altra parte detti locali erano liberi da arredi - o si stavano liberando - e negli stessi non si esercitava più attività commerciale aperta al pubblico, di talchè non si comprende cosa avrebbero dovuto pubblicizzare le dette vetrofanie. Ad abundantiam, a rimarcare con forza l'indebita contravvenzione, sono le concrete immagini eterogenee riportate dalle carte di copertura, non solo capi di abbigliamento ma altresì una macchina fotografica, una bicicletta, una bottiglia, un paio di scarpe, beni che non evocano alcun marchio, alcun logo, in generale alcun messaggio

Trib. regionale Lombardia Milano, sent. 2901/20). Di evidenza da quanto precede l'esclusione dell'elemento oggettivo della violazione

pubblicitario né l'indicazione di informazioni o segni grafici che possano anche solo

genericamente richiamare l'immagine o l'idea di uno specifico prodotto (v. Comm.

Quanto alle spese di lite se ne dispone la compensazione attesa la peculiarità della materia trattata.

PQM

Il Giudice di Pace di Forlì, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il provvedimento amministrativo opposto;
- 2) dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.



per i motivi suesposti.



ILCASO.it

Sentenza n. 1112/2024 RG n. 7293/2023

Repert. n. 26/2025 del 02/01/2025 Sentenza n. cronol. 7917/2024 del 19/12/2024

Così deciso in Forlì il giorno 19.5.2011.

Il Giudice di Pace Avv. Milena Laghi

